

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3587/09  
di Ioannis Gklavakis (PPE-DE)  
alla Commissione

Oggetto: Commercializzazione del latte pastorizzato microfiltrato

Ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004<sup>1</sup>, spetta al produttore specificare il termine minimo di conservazione fino al quale un prodotto – in tal caso il latte – può essere consumato. Il produttore deve in ogni caso essere in grado di garantire la sicurezza dell'alimento dopo aver valutato diversi fattori. Lo stesso regolamento come modificato, inoltre, stabilisce disposizioni relative al trattamento termico del latte crudo durante la pastorizzazione, ma non indica la data limite di utilizzo in anticipo.

Tuttavia, in Grecia la durata massima di conservazione per il latte pastorizzato è stata stabilita da misure nazionali e non può essere superiore ai cinque giorni, compreso il giorno della pastorizzazione.

Ciò considerato, può la Commissione rispondere alle seguenti domande?

1. Può uno Stato membro, mediante disposizioni legislative nazionali, stabilire criteri aggiuntivi riguardanti la descrizione e la definizione di "pastorizzato" e, in particolare, la durata di conservazione del latte pastorizzato?
2. È possibile commercializzare il latte pastorizzato microfiltrato in Grecia o in qualsiasi altro mercato se la sua durata di conservazione è superiore ai cinque giorni previsti dalle disposizioni nazionali?
3. Considerato che la normativa comunitaria attualmente in vigore non richiede più che il latte riporti un'indicazione del tipo "pastorizzazione alta" se il latte pastorizzato presenta una reazione negativa alla prova di perossidasi (come impone la direttiva 92/46/CEE<sup>2</sup>, abrogata), può la Commissione far sapere se le misure nazionali che impongono che il prodotto riporti la suddetta indicazione continuano ad applicarsi oppure no?

---

<sup>1</sup> GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.